Tribunale regionale Moesa
Regionalgericht Moesa
Dretgira regiunala Moesa

Al Giardinètt 2
CRS
6535 Roveredo
Tel: +41 81 257 59 71

Inc. no 515.25.02 (VV.2021.1639)

Tribunale penale di prima istanza
Tribunale collegiale

Composizione: Rosa (presidenza), Giacomelli, Perri
Segretaria: Jörg

Decisione

del 27 gennaio 2026
comunicata senza motivazione scritta il 29 gennaio 2026
comunicata con motivazione scritta il 10 marzo 2026

nella procedura

A._____ (**persona imputata**)

patr. dal difensore d'ufficio
avv. Fabio Käppeli

concernente

reiterata guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr, reiterato abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi degli art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr, infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, infrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr e tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida ai sensi dell'art. 91*a* cpv. 1 LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP

I. **Fattispecie**:

A.
In data 12/13 maggio 2021, a O.1._____ (Germania), A._____ (in seguito: imputato) ha rubato l'autoveicolo VW Jetta di colore bianco targato X_-_____ (D) appartenente ad un soldato americano in servizio presso una base militare americana in Germania. L'imputato ha in seguito sostituito le targhe originali con le targhe Y-__-_____ (D) sottratte ad un altro veicolo. Dopo essere stato per alcuni giorni in Germania, l'imputato, senza licenza di condurre, ha raggiunto la Svizzera passando da O.2._____ (Austria) il 20 maggio 2021. Il giorno 25 maggio 2021, a O.3._____ (O.4._____), l'imputato ha sottratto le targhe Z _____ da un veicolo parcheggiato su suolo privato e le ha montate sul veicolo Jetta in oggetto, in sostituzione delle targhe in precedenza rubate. Il 27 maggio 2021 l'imputato circolava a bordo del citato veicolo lungo l'autostrada A13 in direzione sud. Giunto all'altezza di San Bernardino, verso le ore 06:30, il sistema di allarme AFV segnalava al Comando di polizia il passaggio del veicolo con le taghe rubate, targhe precedentemente iscritte dalla polizia nel sistema di ricerca RIPOL.

B.
La polizia cantonale grigionese tentava di fermare l'imputato a Roveredo, nei pressi dell'uscita autostradale, senza tuttavia riuscirci in quanto l'imputato si dava alla fuga. Fuga che terminava, dopo una lunga serie di gravi infrazioni al codice stradale di cui si dirà nei considerandi che seguono, sull'autostrada A2 dinanzi al portale nord della galleria del Monte Ceneri verso le ore 07:10. Interrogato dalla polizia lo stesso giorno (act. 8.1 e 8.2) e il 17 giugno 2021, per quanto concerne le infrazioni commesse su territorio del Canton Ticino (act. 8.7), l'imputato ha ammesso quanto sopra illustrato.

C.
L'imputato è stato trattenuto in arresto per due giorni ed ha scontato 41 giorni di carcere preventivo. Dopodiché, è stato costretto a lasciare la Svizzera a seguito di un decreto di divieto di entrata del 25 giugno 2021 della SEM della durata di 3 anni (act. 2.14). Da allora nessuno ha più avuto contatti con l'imputato, né l'avv. Erich Vogel, precedente difensore d'ufficio dell'imputato, né l'attuale difensore d'ufficio, avv. Fabio Käppeli.

D.
Con atto d'accusa dell'11 settembre 2025 la Procura pubblica dei Grigioni ha trasmesso gli atti al Tribunale regionale Moesa e chiesto la condanna dell'imputato per reiterata guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr, reiterato abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi degli art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr, infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, infrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr e tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida ai sensi dell'art. 91*a* cpv. 1 LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP.

E.
Con disposizione ordinatoria 7 ottobre 2025 alle parti è stata concessa la facoltà di presentare eventuali richieste probatorie supplementari. Le parti non hanno avanzato richieste in tal senso.

F.
Il 14 novembre 2025 le parti sono state citate per il dibattimento principale, che ha avuto luogo il giorno martedì 27 gennaio 2026. Al dibattimento erano presenti il difensore di fiducia dell'imputato e il Procuratore pubblico Kevin Sala. L'imputato, di ignota dimora, non era per contro presente. Partendo dal presupposto che anche in caso di rinvio del dibattimento l'imputato – con il quale il difensore di fiduca non è mai riuscito ad avere contatti – non sarebbe comunque comparso, con l'accordo delle parti si è deciso di procedere direttamente con il dibattimento in contumacia.

G.
D'accordo le parti, il Tribunale regionale Moesa non ha comunicato oralmente la sentenza lo stesso giorno, ma il giorno successivo l'infrascritto giudice ha contattato telefonicamente il difensore d'ufficio e il Procuratore pubblico per una breve motivazione orale della decisione. La decisione senza motivazione è stata trasmessa alle parti il 29 gennaio 2026.

H.
Con scritto 5 febbraio 2026 il difensore d'ufficio ha annunciato l'appello conformemente all'art. 399 cpv. 1 CPP. Il Tribunale regionale Moesa è pertanto tenuto a redigere la sentenza motivata.

II. In diritto:

Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 366 cpv. 4 lett. a CPP la procedura contumaciale può essere svolta soltanto se nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati e, ai sensi della lett. b dello stesso disposto, se la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato. Come si può evincere dagli act 8.1, 8.2, 8.4 e 8.7, l'imputato è stato interrogato sui fatti ed ha avuto la possibilità di esprimersi a riguardo, esponendo un suo racconto dettagliato. La situazione probatoria ha consentito quindi di pronunciare una sentenza anche in sua assenza.

1. Reiterata guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr, reiterato abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi degli art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr.

1.1
Giusta l'art. 10 cpv. 2 LCStr, chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OAC la guida di autoveicoli con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti escluso quello del conducente richiede la categoria B. Secondo l'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta. L'art. 97 cpv. lett. a LCStr punisce in egual misura chiunque usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo. La lett. g del medesimo disposto punisce chi, intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso.

1.2
Nella fattispecie, l'imputato, ha ammesso di avere, il 20 maggio 2021, condotto in Svizzera l'autoveicolo VW Jetta, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale autoveicolo dall'art. 3 cpv. 1 OAC, ovvero la categoria B (act. 8.1, domande 4, 7, e 8). Il veicolo su cui viaggiava l'imputato era stato da lui precedentemente sottratto in Germania; inoltre, egli aveva rimosso le targhe originali, sostituendole con altre da lui stesso rubate (act. 8.1, domanda 8; act. 8.4, pag. 2-3). Inoltre, l'imputato ha ammesso di avere, il 25 maggio 2021 a O.3._____, nel Canton O.4._____, nuovamente sottratto da un veicolo posteggiato su suolo privato le targhe Z _____, al fine di impiegarle sull'autoveicolo VW Jetta (act. 8.1, domanda 8; act. 8.4 pag. 2-3). Dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio in merito alla sottrazione delle targhe Z _____ e al loro successivo montaggio sulla VW Jetta, nonché dall'accertata assenza della necessaria licenza di condurre di categoria B (act. 8.1, domande 4, 7 e 8), risulta provato che egli si è reso colpevole di reiterata guida senza prescritta autorizzazione secondo l'art. 10 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, di abuso della licenza e delle targhe giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr e ripetuto abuso della licenza e delle targhe giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr.

2. <u>Infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, infrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr</u>.

2.1
Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. L'art. 35 cpv. 1 LCStr sancisce che i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Il cpv. 2 dello stesso articolo stabilisce che è permesso fare un sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in

colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli.

2.2
Giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischo di detto pericolo.

2.3
Giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Il cpv. 4 lett. c del medesimo articolo sancisce che è considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h.

2.4
Nella fattispecie, il 27 maggio 2021, l'imputato ha innescato l'allarme del sistema AFV della posizione 5 a San Bernardino mentre era alla guida della VW Jetta targata Z _____. In seguito, egli è stato avvistato dalla polizia alla guida dell'autoveicolo nei pressi dello svincolo di Lostallo mentre circolava regolarmente sull'A13 in direzione sud. L'imputato ha ammesso che, dopo aver notato la pattuglia che lo seguiva, presumibilmente a causa delle targhe sottratte, ha iniziato la fuga subito dopo il semisvincolo di Roveredo, nonostante l'intimazione a fermarsi mediante l'insegna luminosa "Stop Polizei" e i segnali manuali degli agenti (act. 8.1, domanda 4).
Poco dopo l'inizio della fuga, prima di giungere al tunnel San Fedele, l'imputato ha guidato l'autoveioclo VW Jetta ad una velocità estremamente elevata, raggiungendo i 144 km/h, tolto il margine di tolleranza del 15%, superando di ben 64 km/h la velocità consentita in quella zona, ovvero 80 km/h. È stato possibile risalire a questi dati grazie alle dichiarazioni dello stesso durante l'interrogatorio del 27 maggio 2021 dove egli ha confessato di aver condotto il veicolo ad una velocità tra 160-170 km/h (act. 8.2, domanda 4). A questo dato è stato sottratto per analogia il margine di tolleranza di cui l'art. 8 cpv. 1 lett. i n. 2 OOCCS-USTRA, usato per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato. Uscito dal tunnel di San Fedele, l'imputato ha ammesso di aver raggiunto un picco di velocità ancor più elevato compreso tra i 180 e i 200 km/h, pari a 170 km/h netti una volta dedotto il margine di tolleranza menzionato in precedenza, a fronte di un limite massimo consentito di 80 km/h (act. 8.2, domanda 6; act. 8.4, pag. 3). Nel prosieguo del suo racconto, egli ha dichiarato di aver continuato la corsa, e all'altezza dell'area di sosta di Campagnola, dove il limite vigente è di 100 km/h, ha nuovamente raggiunto una velocità analoga (180–200 km/h, ossia 170 km/h netti). Ne risulta pertanto un superamento del limite di 70 km/h (act. 8.2, domanda 7; act. 8.7, domanda 4). Proseguendo la sua fuga verso sud, secondo le proprie dichiarazioni, egli ha imperterrito proceduto a viaggiare a velocità gravemente superiori a quelle consentite, in particolare a 180–200 km/h, ossia 170 km/h netti, prima della diramazione Bellinzona-

Nord (45) dove vige, in direzione San Gottardo/Airolo, una velocità massima di 80 km/h, arrivando quindi a viaggiare ad una velocità superiore di quella consentita di ben 90 km/h (act. 8.7, domanda 4; act. 4.6, foto 5). Per sua stessa ammissione, dopo l'area di sosta Bellinzona-Nord egli ha superato la velocità massima consentita di 120 km/h di netto 50 km/h (act. 8.7, domande 11-12). Infine, l'imputato ha nuovamente, durante la sua salita verso il tunnel del Monte Ceneri, raggiunto prima una velocità netta di 153 km/h, e poi di 170 km/h, superando la velocità massima consentita di netto 33 km/h, rispettivamente di 50 km/h (act. 8.7, domande 13,15).

2.5
Alle infrazioni del limite di velocità consentito, si aggiungono varie situazioni di pericolo per gli utenti della strada. In primo luogo, all'interno del tunnel San Fedele, l'imputato ha oltrepassato la doppia linea di sicurezza ad una velocità di 100 km/h per superare un camion betoniera e ulteriori veicoli (act. 8.1, domanda 5; act. 8.2, domanda 5). In viaggio sull'A2 fino all'altezza dell'uscita di Bellinzona Nord, per sua stessa ammissione, egli ha superato a velocità elevate (come menzionato in precedenza) tra i 20 e i 30 veicoli, alcuni utilizzando la corsia di destra e talvolta usando la corsia di sicurezza e superfici vietate al traffico (act. 8.2, domanda 7; act. 8.7, domanda 4). Egli ha poi circolato sulla corsia di destra in prossimità dell'uscita Bellinzona Nord, corsia destinata esclusivamente a tale svincolo, al fine di superare i veicoli che procedevano sulla corsia di sinistra. Poco prima dell'uscita si è tuttavia rimesso sulla corsia di sinistra in direzione Milano/Lugano/Locarno/Bellinzona, oltrepassando la superficie vietata al traffico situata in prossimità della diramazione (act. 8.7, domande 6–8). Prima della diramazione Bellinzona Nord ha proseguito nei sorpassi a velocità molto elevate, come già menzionato in precedenza, spostandosi nuovamente sulla corsia di destra in direzione San Gottardo/Airolo (act. 8.7, domanda 7). Superata la diramazione Bellinzona Nord (45), si è quindi riportato sulla corsia di sinistra, invadendo ancora una superficie vietata al traffico, al fine di fuggire in direzione sud. Nel prosieguo della fuga, l'imputato ha effettuato ulteriori sorpassi sulla destra, avvalendosi persino della corsia d'emergenza in direzione del sottopassaggio. Tali manovre sono state direttamente osservate e successivamente confermate dagli agenti di polizia impegnati nell'inseguimento (act. 8.3, domanda 9-11; act. 4.3, foto 13).

2.6
In virtù della ricostruzione dei fatti sopra esposti e delle confessioni fatte dall'imputato, durante la fuga, egli ha in più occasioni superato la soglia di cui all'art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr viaggiando a una velocità superiore di almeno 60 km/h in zone con il limite a 80 km/h. Secondo giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di superamenti di velocità di cui all'art. 90 cpv. 4 LCStr va quasi inevitabilmente presupposto un rischio di incidente della circolazione con morti o feriti gravi (cfr. TF 6B_1349/2017 consid. 2.1). Suddetta situazione è stata riscontrata nella fattispecie, tenutosi conto anche del forte traffico e delle manovre effettuate dall'imputato mentre violava tali limiti di velocità.

2.7
Egli ha inoltre, ripetutamente confermato che durante la fuga era consapevole di guidare l'autoveicolo a velocità eccessivamente superiori rispetto a quelle consentite e di aver intrapreso più volte manovre estremamente pericolose che comportavano dei rischi elevati per gli utenti della strada (act. 8.1, domanda 5; act. 8.7, domanda 6, 12 e 15). Ne discende che anche l'elemento dell'intenzionalità è adempiuto. La Corte ritiene dunque l'imputato colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCStr e l'art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.

2.8
Nella fattispecie, l'imputato inoltre ha effettuato molteplici sorpassi a destra in autostrada, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, poiché egli viaggiava a velocità elevate in presenza di traffico intenso. In particolare, nel superamento avvenuto nel tunnel San Fedele dove il divieto di sorpasso è assoluto e demarcato da una doppia linea di sicurezza, l'imputato ha svolto vari sorpassi, il cui picco della pericolosità è dato dal sorpasso del camion betoniera, in assenza di visuale e risultando di possibile intralcio per il traffico in senso inverso. Il sorpasso in tale galleria è espressamente vietato dalla segnaletica, e in aggiunta il sorpasso di un mezzo pesante ha quale requisito, anche in normali circostanze dove è permesso dalla linea tratteggiata, una particolare attenzione ed una visuale libera per scorgere il traffico in senso inverso. Ai sorpassi nella galleria si aggiungono tutti i rischiosi sorpassi fatti utilizzando la corsia di destra oppure in certe occasioni anche delle superfici vietate al traffico.

2.9
Risulta altresì adempiuto l'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputato ammesso nelle proprie dichiarazioni di essere consapevole di avere adottato, con tali manovre, un comportamento pericoloso (act. 8.1, domanda 5; act. 8.4, pag. 3: act. 8.7 domande 4 segg.). Pertanto, la Corte ritiene l'imputato colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr.

3.
Secondo dottrina e giurisprudenza, più atti punibili presentano un'unità di azione naturale (*natürliche Handlungseinheit*), e pertanto non sussiste concorso reale, quando scaturiscono da un'unica decisione e appaiono oggettivamente come eventi che formano un insieme, a causa della loro stretta relazione nello spazio e nel tempo (DANIEL STOLL, CR CP I, 2ª ed., n. 8 ad art. 49 CP con rinvii; DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5; TF 6B_520/2018, consid. 4.3.1). Nella fattispecie in esame, sebbene nel tratto compreso tra Roveredo ed il tunnel del Monte Ceneri percorso dall'imputato siano in vigore diversi limiti di velocità e siano state da egli compiute plurime violazioni degli stessi, nonché reiterati sorpassi pericolosi effettuati mediante l'utilizzo della corsia di destra o di corsie interdette al traffico, la stretta connessione spaziale e temporale tra tali infrazioni consente di ravvisare i presupposti di un'unità di azione naturale. Le condotte in questione si fondano infatti su un unico e unitario atto di volontà, identificabile nell'intento dell'imputato di sfuggire all'inseguimento delle pattuglie di polizia.

4. Tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida ai sensi dell'art. 91*a* LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP

4.1
Giusta l'art. 91*a* cpv. 1 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio Federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

4.2
Giusta l'art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

4.3
L'articolo 91*a* cpv. 1 LCStr distingue tre comportamenti punibili del conducente: l'elusione o il sottrarsi a un controllo per accertare l'inattitudine alla guida (ad es. mediante fuga), l'ostacolo (ad es. mediante consumo di alcolici dopo l'incidente) e la resistenza attiva e/o passiva o l'opposizione (TF 6B_614/2019 consid. 1.6.1). Sotto il profilo soggettivo tale norma richiede un comportamento intenzionale, ed è ritenuto sufficiente il dolo eventuale. Il dolo deve riferirsi a tutti gli elementi della fattispecie oggettiva. L'autore del reato deve quindi aver quantomeno considerato la possibilità dell'ordinazione di una misura per l'accertamento dell'inattitudine alla guida, ed essere stato al contempo consapevole che, con il suo comportamento, si sottraeva a questa eventuale misura oppure ne vanificava lo scopo. Dal punto di vista della volontà, deve aver voluto ostacolare la misura o almeno aver accettato tale risultato. Per quanto riguarda la consapevolezza della situazione in cui, con elevata probabilità, si deve prevedere l'ordinazione di una misura, ai fini del dolo è sufficiente che l'autore abbia riconosciuto le circostanze che avrebbero indotto la polizia a disporre un simile test (WOLFGANG WOHLERS, Strassenverkehr 1/2021, pag. 9-10). Un tentativo punibile è ipotizzabile, ad esempio, quando il conducente di un veicolo a motore tenta di fuggire o si appresta a vanificare il test consumando alcolici (cosiddetto Cognac-Alibi). Un tentativo è ipotizzabile anche in caso di semplice omissione: se, ad esempio, il conducente del veicolo ritorna sul luogo dell'incidente dopo poco essersi allontanato, e quindi il tasso alcolemico può ancora essere determinato in modo affidabile, si può prendere in considerazione solo una condanna per tentata elusione (CHRISTOPH RIEDO, in: BSK SVG, n. 254-255 ad art. 91a SVG con rinvii).

4.4
Nella fattispiece in esame, non emerge che l'imputato si sia dato alla fuga con l'intento di evitare un accertamento della propria idoneità alla guida. La sua condotta appare finalizzata a sottrarsi al confronto con la polizia in relazione agli altri reati da lui commessi, segnatamente il furto delle targhe, il furto del veicolo e la guida senza la

necessaria licenza. Pertanto, la fuga era funzionale a fuggire dalle pattuglie di polizia che stavano inseguendo l'imputato e non a impedire l'esecuzione di un test alcolemico o di altra misura volta ad accertare l'inattitudine alla guida. Non risulta pertanto dimostrato che l'imputato abbia previsto con sufficiente concretezza la probabile ordinazione di una simile misura né che abbia accettato consapevolmente la sua eventuale elusione. Ne consegue che il comportamento in esame non è qualificabile come doloso con riferimento alla specifica finalità di sottrarsi alle misure di accertamento dell'inattitudine alla guida. La Corte ritiene pertanto che, i presupposti della tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida giusta l'art. 91a cpv. 1 LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP non sono pertanto adempiuti.

5. Conclusioni e commisurazione della pena

5.1
Riassumendo, sulla base di quanto precede, la Corte è giunta alla conclusione che l'imputato va assolto dall'accusa di tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida giusta l'art. 91a cpv. 1 LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP, ma condannato per reiterata guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr, reiterato abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi degli art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr, infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, infrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr.

5.2
Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Secondo il cpv. 2 dello stesso articolo la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la responsabilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle cirocostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

5.3
Se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave (pena di base) aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (DTF 144 IV 2017, consid. 2.2.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che,

date le circostante del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 144 IV 217, consid. 3.5.1).

5.4
Secondo l'art. 41 cpv. 1 CP, il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti (lett. a) o una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita (lett. b).

5.5
Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CP se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. I reati commessi all'estero e le pene lì scontate, così come i precedenti penali riportati nel proprio Paese, formano parte integrante della vita pregressa dell'imputato e assumono rilievo sia ai fini della determinazione della pena sia per la valutazione della prognosi legale (DTF 105 IV 225, consid. 2).

5.6
Nella fattispecie, il casellario giudiziario tedesco dell'imputato presenta cinque iscrizioni per vari reati tra il 2008 ed il 2019, tra cui lesioni corporali, truffa, furto aggravato, resistenza contro le autorità pubbliche, danneggiamento etc. (act. 2.2). Nella commisurazione della pena, in base a quanto detto nei punti precedenti, la Corte ha tenuto conto della vita precedente dell'imputato. In particolare il 24 aprile 2018, l'imputato è stato condannato per i reati di furto e di guida senza autorizzazione a una pena detentiva di 2 anni e 5 mesi. All'esito dell'espiazione della pena, egli è stato altresì sottoposto a misura di sorveglianza fino al 29 ottobre 2025. Dalla documentazione agli atti risulta che l'imputato ha completato l'esecuzione della pena in data 30 ottobre 2020, dunque pochi mesi prima dei fatti oggetto del presente procedimento (act. 2.2). Si rileva pertanto che, nonostante le precedenti sanzioni penali, l'imputato non si è trattenuto dal compiere altri gravi reati, nuovamente legati all'infrazione delle norme sulla circolazione stradale. In aggiunta, tenendo in considerazione la situazione personale e finanziaria deducibile dagli atti (cfr. Dossier 2), una pena pecuniaria non potrebbe essere verosimilmente eseguita. Ne consegue che, in applicazione degli art. 41 cpv. 1 e 42 CP, sia per il reato di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in uninone all'art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. c LCStr, che per gli ulteriori reati, ovvero reiterata guida senza autorizzazione giusta l'art. 10 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, abuso di licenza e delle targhe giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr, ripetuto abuso della licenza e delle targhe giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr, infrazione grave della norma della circolazione ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr, infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr la Corte ritiene giustificato infliggere all'imputato una pena detentiva da scontare. Viste le precedenti condanne

sopracitate subite dall'imputato negli ultimi anni, va esclusa l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr quale *lex mitior* di cui all'art. 2 cpv. 2 CP in unione all'art. 102 cpv. 1 LCStr.

5.7
La pena di base (*Einsatzstrafe*) va determinata in base al reato più grave, che nel caso in oggetto è l'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCStr e l'art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, la quale prevede una pena detentiva da uno a quattro anni.
Per la commisurazione della pena di base vanno esaminati inizialmente gli elementi del reato (*Tatkomponente*). L'art. 47 cpv. 2 CP stabilisce che la colpa deve essere valutata considerando diversi elementi: la gravità della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato, il grado di riprovevolezza del comportamento, le motivazioni e gli scopi perseguiti dall'autore, nonché la misura in cui egli, alla luce delle circostanze interne ed esterne, avrebbe potuto evitare il pericolo o la lesione (HANS WIPRÄCHTIGER/STEFAN KELLER, in BSK StGB, 4ª ed., n. 86 ad art. 47 CP). Nella fattispecie, l'imputato ha, in primo luogo, superato in almeno tre occasioni la soglia di cui all'art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr, in due delle quali il superamento netto è stato di 90 km/h sul limite di 80 km/h dopo essere uscito dal tunnel San Fedele a Roveredo in direzione sud e prima della diramazione Bellinzona Nord (act. 8.1, domanda 5; act. 8.2, domande 4-7; act. 8.7, domande 5-7). Continuando la sua fuga fino al tunnel del Monte Ceneri, egli ha commesso un'ulteriore moltitudine di infrazioni, tra cui il superamento delle velocità massime consentite (rimanendo però al disotto della soglia di cui all'art. 90 cpv. 4 LCStr), l'esecuzione di manovre altamente pericolose, quali diversi superamenti utilizzando la corsia di destra o delle corsie non adibite al traffico, mettendo così in pericolo molte persone che circolavano simultaneamente. L'imputato ha così violato in maniera sconsiderata il bene giuridico protetto dall'art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero la vita e l'integrità fisica degli altri untenti della strada e di terzi. Egli era consapevole che il comportamento adottato era completamente contrario all'attitudine che dovrebbe avere un utente alla guida di un veicolo (act. 8.1, domanda 5; act. 8.7, domanda 6, 12 e 15). L'imputato non ha agito per motivi onorevoli, ma il suo intento era unicamente quello di sottrarsi al controllo della polizia (act. 8.1, domanda 5; act. 8.2, domanda 3; act. 8.4, pag. 3; act. 8.7, domanda 4, 8, 12, 13). Non sono perciò ravvisabili motivi di attenuazione della colpa.
In secondo luogo, alla luce dei criteri di cui all'art. 47 cpv. 1 frase 2 CP, occorre considerare, per quel che riguarda gli elementi personali del reo (*Täterkomponente*), tanto il suo passato quanto le sue condizioni personali, i motivi e gli scopi, nonché il comportamento tenuto dopo il fatto e nel corso del procedimento (HANS WIPRÄCHTIGER/STEFAN KELLER, in BSK StGB, 4ª ed., n. 86 e n. 120 ad art. 47 CP). Dagli atti emerge che l'imputato presenta numerose iscrizioni nel casellario giudiziario tedesco (act. 2.2), le quali attestano un passato caratterizzato dalla commissione di diversi reati. Tale elemento depone chiaramente a sfavore dell'imputato ed è stato considerato in misura significativa nella determinazione della pena. Per contro, deve essere valorizzato il comportamento processuale dell'imputato. Nel corso dell'istruttoria egli ha infatti ammesso la grave violazione dei limiti di velocità nel tratto stradale interessato, le manovre di sorpasso pericolose effettuate e la conseguente messa in pericolo degli altri utenti della circolazione. Tale atteggiamento collaborativo, intervenuto in fase di indagine, costituisce un elemento rilevante ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 frase 2 CP, poiché

attiene al comportamento successivo al fatto e nel procedimento penale, e può essere interpretato quale indice di assunzione di responsabilità. Considerati congiuntamente, il passato penale sfavorevole e l'atteggiamento collaborativo successivo all'arresto, la Corte ritiene che, in base alla valutazione complessiva dei criteri legali, a ritenere adeguata una pena detentiva di base di 23 mesi. In applicazione del principio dell'inasprimento della pena ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP (*Asperationsprinzip*), richiamato in precedenza, e in relazione agli altri reati commessi dall'imputato, la pena di base viene adeguatamente aumentata sino a determinare una pena detentiva complessiva di 30 mesi da espiare.

6. Espulsione

6.1
Giusta l'art. 66a^{bis} CP, il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli art. 59-61 o art. 64 CP per un crimine o un delitto non previsto nell'art. 66a CP.

6.2
Nella fattispecie, l'imputato è un cittadino tedesco. I reati per i quali è stato condannato non rientrano nell'art. 66a CP. Tenuto in considerazione di quanto sopra esposto in seguito alla gravità dei reati commessi dall'imputato così come alla gravità della messa in pericolo della vita e dell'integrità degli altri utenti della strada e di terzi causata dallo stesso, la Corte ritiene necessario espellere l'imputato dalla Svizzera per la durata di 7 anni giusta l'art. 66a^{bis} CP.

7. Spese

7.1
Se l'imputato viene dichiarato parzialmente colpevole e parzialmente assolto per una pluralità di reati, le spese processuali sono di principio ripartite proporzionalmente tra l'imputato, lo Stato e, se del caso, l'accusatore privato (THOMAS DOMEISEN, in BSK StPO, 3ª ed., n. 6 ad art. 426 CPP con rinvii; sentenza TF 6B_151/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2). Tuttavia, le spese processuali possono essere interamente addebitate all'imputato se i reati contestati sono strettamente e direttamente correlati e tutte le indagini erano necessarie per ciascun capo d'imputazione (THOMAS DOMEISEN, op. cit., n. 6 ad art. 426 CPP con rinvii; sentenza TF 6B_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3; sentenza TF 6B_151/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2). In caso di complesso unitario di fatti, è possibile derogare al principio della completa imputazione delle spese solo se l'indagine penale ha comportato costi aggiuntivi per il punto oggetto di assoluzione (THOMAS DOMEISEN, op. cit., n. 6 ad art. 426 CPP con rinvii; sentenza TF 6B 112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3). Poiché è difficile valutare con esattezza quali costi siano imputabili a quali accuse, il Tribunale federale concede ai tribunali cantonali

un certo margine di apprezzamento nella ripartizione delle spese processuali (sentenza TF 6B_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3 con rinvii).

7.2
Nell'evenienza in giudizio, la fattispecie rappresenta un complesso unitario di fatti, strettamente e direttamente collegati tra loro. Non essendo ravvisabili costi aggiuntivi comportati dall'accusa di tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida giusta l'art. 91*a* cpv. 1 LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP, le spese processuali vanno addebitate per intero all'imputato, anche se quest'ultimo è stato assolto da tale accusa. Di conseguenza, le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 5'088.- (spese procedurali di CHF 2'580.- e disborsi di CHF 2'508.-) sono poste a carico dell'imputato così come la tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa, fissata in CHF 1'000.-.

7.3
Le spese della carcerazione preventiva di CHF 12'338.- e quelle dell'esecuzione della pena detentiva sono a carico del Cantone dei Grigioni. È riservato l'art. 380 cpv. 2 CP.

7.4
Al difensore d'ufficio, avv. Fabio Käppeli, è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili a carico del Cantone dei Grigioni di CHF 2'125.50 (IVA compresa). Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, l'imputato sarà tenuto a rimborsare al Cantone dei Grigioni l'indennità (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla crescita in giudicato della presente decisione (art. 135 cpv. 5 CPP).

III. <u>Il Tribunale regionale Moesa decide</u>:

1. A._____ è colpevole di reiterata guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr, reiterato abuso di licenze e targhe di controllo ai sensi degli art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr, infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr, infrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr.

2. A._____ è prosciolto dall'accusa di tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida ai sensi dell'art. 91*a* cpv. 1 LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP.

3. A._____ è punito con una pena detentiva di 30 mesi. I giorni di arresto (2) e di carcere preventivo (41) sono computati nella pena detentiva.

4. A._____ è espulso dalla Svizzera per un periodo di 7 anni giusta l'art. 66*a*^{bis} CP.

5. Le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 5'088.- (spese procedurali di CHF 2'580.- e disborsi di CHF 2'508.-) sono poste a carico di A._____.

6. La tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa di 1'000.- è posta a carico di A._____.

7. Le spese della carcerazione preventiva di CHF 12'338.- e quelle dell'esecuzione della pena detentiva sono a carico del Cantone dei Grigioni. È riservato l'art. 380 cpv. 2 CP.

8. Al difensore d'ufficio di A._____, avv. Fabio Käppeli, è riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili a carico del Cantone dei Grigioni di CHF 2'125.50 (IVA compresa) e versata dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, A._____ sarà tenuto a rimborsare al Cantone dei Grigioni l'indennità (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla crescita in giudicato della presente decisione (art. 135 cpv. 5 CPP).

9. [Comunicazione]

Per il Tribunale regionale Moesa:

Il Presidente La Segretaria